Statuto del Centro Studi

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituito il "Centro Studi dell'Avvocatura Civile Italiana", su iniziativa dell'"Unione Nazionale delle Camere Civili" (U.N.C.C.), a seguito di delibera 15 maggio 2010 della Giunta Esecutiva della medesima UNCC, tenuto anche conto del parere favorevole espresso in data 12 marzo dal Consiglio dei Presidenti dell'U.N.C.C..

2. Sono soci fondatori del Centro Studi: l'UNCC e tutti i componenti della Giunta Esecutiva della medesima UNCC che, al momento dell'adozione della delibera non abbiano espresso parere contrario.

3. In ogni caso la qualità di socio dei componenti della Giunta Esecutiva dell'UNCC è collegata alla loro carica, per cui, a seguito dell'elezione della nuova Giunta, il rapporto associativo si intenderà risolto dal momento in cui, con la loro accettazione, i nuovi eletti subentreranno al loro posto.

Art. 2 - SCOPI

1. Il Centro Studi non ha finalità di lucro, è apartitico e aconfessionale ed è costituito per il perseguimento dei seguenti scopi primari:

a. promuovere l'immagine dell'Avvocatura civile nella società, valorizzandone il ruolo e l'essenziale funzione di difesa dei diritti del cittadino e della collettività;

b. promuovere l'aggiornamento della cultura giuridica e forense, la formazione permanente e le specializzazioni;

c. promuovere la conoscenza e la condivisione nell'Avvocatura e all'esterno di essa dei valori del diritto e della giustizia civile, dei canoni deontologici e della funzione sociale della professione.

Art. 3 – ATTIVITA'

1. Il Centro Studi potrà compiere tutte le attività necessarie ed utili per il conseguimento dei propri scopi statutariamente previsti ed in particolare (a titolo meramente indicativo e non esaustivo):

a. organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio e ogni altra iniziativa ritenuta opportuna;

b. curare la pubblicazione di riviste, libri, istituire premi e borse di studio connessi con gli scopi istituzionali;

c. compiere indagini e sondaggi;

d. realizzare in proprio o con la collaborazione di altri soggetti, iniziative, corsi e scuole, finalizzati alla formazione, all'aggiornamento professionale ed alla specializzazione degli avvocati;

e. compiere qualsiasi operazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a società, consorzi, associazioni, che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, aprire conti correnti, effettuare depositi, investire proventi della sua attività e porre in essere ogni atto idoneo a favorire l'attuazione dei suoi fini;

f. accedere a contribuzioni, richiedere e gestire o concedere finanziamenti, accettare donazioni, mobiliari e/o immobiliari;

g. promuovere ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali;

h. fornire contributi di natura propositiva attraverso l'esame dell'attività giudiziaria, l'analisi dei provvedimenti legislativi, anche in corso di formazione, e la elaborazione di progetti legge.

Art. 4 - SEDE

1. Salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, il Centro Studi avrà sede presso lo studio del proprio Presidente in carica.

Art. 5 - ORGANI

1. Sono Organi del Centro Studi:

a. il Presidente;

b. il Vicepresidente;

c. il Segretario;

d. il Tesoriere;

e. il Consiglio Direttivo.

Art. 6 - DURATA DELLE CARICHE

1. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Consiglio Direttivo permangono in carica per la durata corrispondente a quella della Giunta Esecutiva dell'"Unione Nazionale delle Camere Civili".

2. Alla scadenza del proprio mandato, ciascun Organo del Centro Studi opererà con riferimento alla ordinaria gestione degli affari, in regime di prorogatio, sino alla nomina dei nuovi organi.

Art. 7 – PRESIDENTE

1. Il Centro Studi è presieduto di diritto dal Presidente dell'"Unione Nazionale delle Camere Civili", il quale potrà delegare in tutto o in parte, le attività di sua competenza ad un soggetto dallo stesso designato.

2. Il Presidente:

a. è il legale rappresentante del Centro Studi ed ha il potere di stare in giudizio per conto dello stesso;

b. nomina i due membri del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 10, comma 1, lett. b;

c. sottoscrive gli atti e le delibere e ne cura l'attuazione;

d. adotta ogni opportuno provvedimento per la gestione ordinaria del Centro Studi e, in caso di necessità ed urgenza, anche i provvedimenti di gestione straordinaria, riferendo, in quest'ultimo caso, nella prima riunione utile al Consiglio Direttivo e sottoponendo tali atti a ratifica;

e. convoca il Consiglio Direttivo, ne formula l'ordine del giorno e lo presiede;

f. convoca l'Assemblea dei Soci, ne formula l'ordine del giorno e la presiede;

g. cura l'osservanza dello Statuto.

3. Nell'ipotesi di impedimento o di cessazione definitiva dalla carica, da qualunque ragione determinata, in momento anteriore alla naturale scadenza del mandato, la presidenza del Centro Studi verrà temporaneamente assunta dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 8 – VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente coincide con il Vicepresidente Vicario in carica dell'"Unione Nazionale delle Camere Civili", ovvero in sua sostituzione altro soggetto nominato dalla Giunta Esecutiva dell'"Unione Nazionale delle Camere Civili".

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio dei compiti statutari, svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza e/o impedimento.

Art. 9 - SEGRETARIO

1. Il Segretario coincide con il Segretario dell'"Unione Nazionale delle Camere Civili", ovvero, in sua sostituzione, con altro soggetto nominato dal Presidente, nell'ambito della Giunta dell'UNCC.

2. Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'espletamento del suo mandato.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, dei quali:

a. tre sono membri di diritto: Presidente, Vicepresidente e Segretario;

b. due sono nominati dal Presidente

c. quattro sono eletti dalla Giunta Esecutiva dell'UNCC.

2. I membri del Consiglio Direttivo di cui alle lettere b e c del precedente comma potranno essere sostituiti, in qualsiasi momento dall'organo che li ha nominati, con provvedimento motivato.

3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) determinare gli indirizzi generali per le attività del Centro Studi;

b) approvare gli atti di straordinaria amministrazione ed i Regolamenti.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne facciano richiesta almeno cinque membri.

5. La convocazione deve essere inviata dal Presidente al domicilio dichiarato da ciascun componente del Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a giorni 5.

6. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, con l'elenco degli argomenti da trattare.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno cinque dei suoi componenti.

8. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dalla carica, da qualunque ragione determinata, i componenti mancanti verranno prontamente sostituiti attraverso nuova nomina da parte dell'Organo che li aveva in precedenza nominati. I componenti di nuova nomina rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Art. 11 – ADESIONI

1. Possono aderire al Centro Studi tutte le Camere Civili iscritte all'UNCC che ne facciano domanda e che siano in regola con gli adempimenti previsti dallo Statuto della medesima UNCC, previo pagamento del contributo d'adesione.

2. Possono presentare domanda di adesione anche altri enti, associazioni e soggetti privati e pubblici. In tal caso il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di ammettere o non ammettere tali soggetti, come aderenti al Centro Studi, a sua completa discrezione, senza necessità di espressa motivazione. In qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, tali aderenti potranno essere esclusi dal Centro Studi.

Art. 12 – ESCLUSIONE E RECESSO

1. Sono esclusi i soci che:

a. omettono di adeguare il proprio comportamento agli scopi e ai principi informatori del presente Statuto;

b. assumono iniziative in grave contrasto con gli scopi del presente Statuto e degli organi del Centro Studi.

2. L'esclusione deve essere preceduta da una comunicazione di contestazione e richiesta di deduzioni in merito, da inviarsi mediante fax o e-mail al socio interessato, il quale entro i successivi 15 giorni può far pervenire le sue osservazioni e controdeduzioni.

L'esclusione è decisa con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

3. I soci possono recedere dal Centro Studi mediante comunicazione da inviarsi al suo presidente mediante raccomandata a.r..

Il recesso avrà effetto immediato ma non darà diritto al rimborso delle quote già versate.

Art. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del Centro Studi, in via ordinaria, ogni anno entro il 30 settembre, mediante avviso da inviarsi a mezzo fax o tramite e-mail ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

2. L'assemblea può essere convocata, in via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

3. L'assemblea dei soci:

a. approva i bilanci;

b. esprime parere consultivo su ogni questione rimessagli dal Consiglio Direttivo;

c. delibera sulle modifiche allo Statuto ai sensi del successivo art.20;

d. ratifica l'eventuale provvedimento di liquidazione del Centro Studi di cui al successivo art. 19.

4. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei soci e le sue deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della metà + 1 dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di 1/3 dei soci e le sue deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della metà + 1 dei presenti.

La seconda convocazione potrà essere fissata anche nella stessa giornata della prima.

Art. 14 - ENTRATE

1. Per l'adempimento dei suoi compiti il Centro Studi disporrà di entrate che potranno essere costituite:

a. dai contributi versati annualmente dall'U.N.C.C.;

b. dai contributi degli aderenti;

c. da liberalità, legati, eredità, erogazioni, contributi ed ogni altro provento anche derivante dalle attività svolte.

Art. 15 – CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI

1. La Giunta Esecutiva dell'U.N.C.C. determina ogni anno, entro il 31 ottobre, il contributo che sarà versato l'anno successivo al Centro Studi.

La stessa Giunta avrà la facoltà di versare nel corso dell'anno anche eventuali ulteriori contributi, sulla base delle esigenze del Centro Studi e delle disponibilità dell'Unione Nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo determina, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il contributo che dovrà essere pagato annualmente, da ogni Camera Civile aderente e da ogni altro aderente, determinando altresì i tempi e le modalità per il pagamento di detto contributo.

Art.16 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è organismo consultivo del Centro Studi per l'apporto di particolari conoscenze scientifiche e per l'approfondimento delle problematiche oggetto degli scopi statutari.

2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra avvocati, docenti universitari, giuristi, altri studiosi e professionisti di particolare esperienza negli specifici settori.

3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Centro Studi, che lo convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno, senza particolari modalità di forma.

4. Il Consiglio Direttivo adotta un Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico.

Art. 17 – TESORIERE

1. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, nella sua prima riunione, un tesoriere.

2. Il Tesoriere può essere in qualsiasi momento revocato dal proprio incarico dal Consiglio Direttivo e sostituito.

3. Il Tesoriere ha il compito di:

a. gestire le disponibilità finanziarie del Centro Studi, in esecuzione delle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo;

b. effettuare i pagamenti disposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;

c. provvedere alla riscossione dei contributi degli aderenti;

d. custodire tutta la documentazione contabile;

e. predisporre il progetto di bilancio consuntivo e bilancio preventivo, con relativa relazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo ed alla successiva approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 18 – BILANCIO

1. L'esercizio finanziario del Centro Studi coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono predisposti ogni anno (ad eccezione del primo) entro il 30 aprile dal Tesoriere, con relazione di accompagnamento, ed approvati dal Consiglio Direttivo entro il successivo 31 luglio.

Art. 19 – LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione del Centro Studi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, e ratificata dall'assemblea dei soci.

2. Il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore che predispone un progetto di liquidazione che viene approvato dal medesimo Consiglio Direttivo.

3. Tutte le disponibilità patrimoniali che eventualmente residuino, dopo la liquidazione devono essere destinate all'"Unione Nazionale delle Camere Civili".

Art. 20 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente Statuto potrà essere modificato su delibera del'assemblea dei soci, adottata a maggioranza dei 2/3 degli intervenuti, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

2. Al Presidente spetterà il compito di adeguare, senza indugio, lo Statuto alle modifiche approvate.

Art. 21 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto e nei Regolamenti, si applicano le disposizioni della Legge Italiana vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa degli enti no profit.